



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORDINANZA

N° 121 del 03/05/2021

OGGETTO:	PRECAUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

Premesso che:

- la Città di Pinerolo, con Ordinanza n. 665 del 11.10.2011 e con Ordinanza n. 226 del 11.06.2013 aveva disciplinato in via generale l'utilizzo delle sostanze fitosanitarie sul proprio territorio;
- l'adozione di tali provvedimenti è stata antecedente all'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso dei prodotti fitosanitari (PAN) adottata con Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014, in attuazione del D.Lgs. 150/2012 di recepimento della direttiva 2009/128/CE;
- con l'adozione dell'anzidetta normativa si erano rese necessarie sia la revisione delle disposizioni adottate in materia sia la revoca delle precedenti ordinanze; erano inoltre pervenute agli uffici comunali segnalazioni relative all'uso di prodotti fitosanitari da parte dei cittadini residenti in aree agricole e gli accertamenti effettuati da personale della Polizia Municipale nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018, in particolare nei giorni 25 marzo, 6, 15 e 24 aprile, 5 e 6 maggio, avevano evidenziato l'esistenza di aree frequentate dalla popolazione che, in assenza di puntuali comunicazioni, si sarebbe verificata la potenziale esposizione a rischi di contaminazione durante i trattamenti delle aree agricole con prodotti fitosanitari;
- con ordinanza n. 129 del 23/05/2018 adottata dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.Lgs. 267/2000, sono state pertanto individuate le aree agricole tenute alle prescrizioni e formulate precise indicazioni sugli obblighi informativi in caso di trattamenti fitosanitari;

Preso atto:

- delle vigenti disposizioni in materia di utilizzo di prodotti fitosanitari, tra queste il Regolamento (CE) 1107/2009, il decreto Legislativo 150/2012, il Decreto Interministeriale 22.01.2014, la Deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 25-3509 del 20.06.2016 (rettificata con DGR 111-3849 del 4.08.16);
- che tali disposizioni prevedono, tra l'altro, il rispetto delle seguenti azioni:
 1. l'uso di soli prodotti fitosanitari autorizzati da parte del Ministero della Salute;
 2. il rispetto di tutte le prescrizioni indicate nell'etichetta della miscela autorizzata;
 3. la registrazione dei trattamenti effettuati e la conservazione di tali registrazioni e della documentazione di acquisto;
 4. il controllo funzionale periodico delle attrezzature e la registrazione della regolazione e dei volumi utilizzati;
 5. il divieto di utilizzare, nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (così come definiti dall'art. 3 del regolamento CE 1107/2009, tra questi i residenti fortemente esposti), a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree, prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63 e R68 ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, o le indicazioni di pericolo corrispondenti, di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008; nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tale distanza può essere ridotta fino ad una distanza minima di 10 metri;
 6. l'informazione preventiva in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone;
 7. la segnalazione alla popolazione interessata (tra questa i cittadini residenti in aree agricole) del trattamento effettuato;

Considerato che:

- altre aree agricole sono interessate da utilizzo di prodotti fitosanitari e si rende pertanto necessaria l'integrazione dell'ordinanza n. 129 adottata il 23/05/2018;

- permane la necessità di adottare specifiche disposizioni al fine di conciliare la difesa fitosanitaria con le esigenze di tutela della salute pubblica e di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari;
- ragioni di efficacia nella comunicazione e consultazione inducono a contenere in un'unica ordinanza le prescrizioni relative ai trattamenti fitosanitari;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

INDIVIDUA

- ai sensi dell'azione A.5.6 del Decreto Interministeriale 22.01.2014, quali aree agricole frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, le seguenti aree:
 - i campi attigui al Condominio “Biscorno”, sito in località Biscornetto della frazione San Luigi
 - la parte di Stradale Baudenasca compresa fra la Chiesa di San Luigi e l'accesso del condominio “Biscorno”
 - la parte di Via Torrente Lemina, compresa tra le vie dell'Isolantite e Via Vecchia di Buriasco
 - la parte di pista ciclabile fiancheggiante la SR23, compresa tra Via Motta Rasini ed il Polo Ecologico di Acea Pinerolese
 - le aree contigue all'Azienda Agricola “Santa Caterina” ricomprese tra via Davico, Strada Serena e Strada Santa Caterina

ORDINA

1. che, al fine di informare i residenti in tali aree, sia fatto obbligo di segnalare preventivamente (almeno 24h prima del trattamento) con cartelli di dimensioni adeguate, collocati in numero tale da essere visibili dalla popolazione che vive o transita nell'area interessata, contenenti le seguenti indicazioni: sostanza attiva che sarà utilizzata, la data e l'ora del trattamento nonché la ragione sociale del responsabile del trattamento; nella stessa segnalazione possono essere indicati la durata del divieto di accesso all'area trattata e le altre indicazioni previste nel modello di segnalazione approvato con DGR 25-3509 del 20.06.16;

2. che successivamente al trattamento siano apposti cartelli contenenti, oltre alle indicazioni previste nel modello di segnalazione approvato con DGR 25-3509 del 20.06.16, la ragione sociale del responsabile del trattamento;

3. di comunicare preventivamente (almeno 24h prima del trattamento, 48h in caso di giorni festivi) alla Polizia Municipale e all'ASLTO3, il giorno e l'ora previsti per l'effettuazione di trattamenti che prevedano l'impiego di prodotti fitosanitari, l'avvenuto corretto posizionamento della cartellonistica e la tipologia di prodotto utilizzato, mediante invio di comunicazione agli indirizzi mail fitofarmaci@comune.pinerolo.to.it e sisp.pinerolo@aslto3.piemonte.it

4. per le aree individuate dalla presente Ordinanza, limitatamente alle porzioni delle colture più prossime alle proprietà o ai luoghi abitualmente frequentati da gruppi di cittadini vulnerabili, l'effettuazione dei trattamenti con modalità manuali e strumenti che limitino al massimo l'aereodispersione di fitofarmaci o, in subordine, provvedere all'installazione di teli antideriva

DISPONE

- la revoca delle ordinanze n. 665 del 11/10/2011, n. 226 del 11/06/2013 e n. 129 del 23/05/2018;

DEMANDA

- alla Polizia Municipale la verifica della corretta applicazione della presente Ordinanza e l'applicazione degli obblighi previsti in premessa ai punti da 1 a 7, fatte salve le competenze in materia di altri Enti, anche mediante controlli a campione da effettuarsi nelle aree precedentemente individuate. In particolare si demanda alla PM i controlli inerenti: la correttezza delle segnalazioni pervenute, la corretta apposizione dei cartelli, le verifiche sui prodotti utilizzati, il possesso da parte dell'esecutore materiale del trattamento dell'apposito patentino, il possesso da parte dell'Azienda Agricola dei collaudi e certificazioni sui macchinari utilizzati, la corretta conservazione dei fitofarmaci, la verifica della presenza del quaderno di campagna
- su richiesta del Comune, all'ASL TO3 (Dipartimento di Prevenzione) l'esecuzione di ulteriori controlli più specifici, anche direttamente sul campo, inerenti in particolare il corretto utilizzo dei prodotti e delle attrezzature impiegate, la rispondenza con la normativa vigente e il loro utilizzo in sicurezza o eventuali indagini volte a determinare il residuo dei trattamenti su prodotti alimentari, anche coinvolgendo lo SPRESAL e il SIAN
- a ARPA PIEMONTE, su richiesta del Comune, l'eventuale svolgimento di campionamenti specifici volti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni pervenute e l'eventuale utilizzo di prodotti non consentiti dalla normativa vigente

Per l'omessa comunicazione di cui al punto 3 del dispositivo della presente ordinanza è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 150,00 ad euro 450,00.

Per la mancata osservanza delle misure stabilite dal Decreto Interministeriale del 22.01.2014, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune e mediante notifica alle Aziende agricole insistenti sulla aree precedentemente individuate

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.

IL SINDACO

Luca Salvai / Infocert Spa

(Sottoscritto digitalmente)